

# CITTÀ DI GIOVINAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

#### ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 22.06.2023

OGGETTO: ATTIVITÀ NECROFORICHE NEL CIMITERO DI GIOVINAZZO, IN II ZONA – LOTTI NN. IV, V e VI – ATTIVITÀ ORDINARIE DI ESTUMULAZIONE DI CADAVERI PER I QUALI SIA SPIRATO IL TERMINE TRENTENNALE DI PERMANENZA IN LOCULO.

#### **IL SINDACO**

Visto il Capo XVII (Esumazione ed estumulazione) del *Regolamento di Polizia mortuaria* approvato con d.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, nel quale il legislatore ha attribuito al Sindaco la competenza in materia di regolamentazione delle operazioni necroforiche in ambito cimiteriale, anche di natura ordinaria:

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18 marzo 1980 ad oggetto la Determinazione del corrispettivo ed i criteri per il rilascio delle concessioni in uso di loculi ed ossari cimiteriali;

Richiamata, altresì, la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15 novembre 1997 ad oggetto la *Durata delle concessioni in uso dei loculi cimiteriali,* e segnatamente il punto 1) del dispositivo: <</li>
Il Comune di Giovinazzo concede in uso a titolo oneroso i loculi al Cimitero comunale per la durata di anni trenta dalla data di decesso (...); tale prescrizione si applica anche alle concessioni pregresse, di durata di venti anni che vengono elevate tutte ad anni trenta.>>;

Dato atto che con propria ordinanza n. 63 del 06.12.2018 è stato disposto << che si provveda alla tumulazione dei cadaveri ordinariamente presso la zona II del Cimitero comunale e segnatamente ad incominciare dal lato Sud, lotto n. 1 loculo n. 1 (dal basso verso l'alto, in ordine di decesso), quando i familiari dei defunti non si determinino diversamente, potendo disporre di differenti sepolture in loculi già oggetto di concessione o in sacelli mortuari.>>;

Preso atto che in zona II permangono deposti i cadaveri dei defunti come in allegato elencati, impedendone la restaurazione e l'ordinato utilizzo secondo le prescrizioni di cui alla suddetta ordinanza sindacale n. 63/2018, ancorché per essi sia spirato il termine trentennale di durata delle relative concessioni amministrative;

**Visto** l'Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;

Tutto ciò premesso,

#### **ORDINA**

che si provveda alla estumulazione dei cadaveri ordinariamente, deposti presso la zona II, LOTTI nn. 4, 5 e 6 del Cimitero come in allegato, dandosi atto che il calendario delle operazioni sarà



formulato e pubblicato a cura del Servizio comunale preposto, trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto.

# **RENDE NOTO**

che gli originari titolari della concessione dei manufatti funerario e/o i parenti dei defunti dovranno richiedere l'estumulazione dei cadaveri allo scopo di:

- raccoglierli in cassetta ossario e traslarli in loculo/ossario la cui disponibilità dovrà essere previamente acquisita, o in altro manufatto già in concessione;
- chiedere la loro cremazione e la traslazione in loculo/cinerario la cui disponibilità dovrà essere previamente acquisita, o in altro manufatto già in concessione ovvero chiedere la consegna dell'urna cineraria per l'affidamento o la dispersione delle ceneri;
- provvedere, in caso di cadavere indecomposto, alla inumazione per 2 (due) anni;
- traslarli in altro manufatto già esistente o fuori del comune;

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto ordinatorio, in assenza di una espressa volontà all'estumulazione del defunto, i loculi torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione ed i resti mortali verranno raccolti e conservati in cassette ossario e destinati alla raccolta collettiva nell'ossario comune, in osseguio alla vigente normativa.

# **INFORMA**

- che l'operazione di estumulazione ordinaria è soggetta al regime tariffario in vigore all'atto dell'operazione stessa, perciò demandandosi agli uffici competenti la relativa verifica sui versamenti effettuati;
- che, ai sensi della Legge 28 febbraio 2001, n. 26, tutti i costi dei servizi cimiteriali sono a carico dei familiari, salvo i casi di indigenza;
- che, qualora vi sia disinteresse da parte dei familiari e le operazioni vengano compiute a cura e spese di questo Comune, si provvederà al recupero forzoso del credito <u>in esso</u> <u>ricomprendendo le maggiori somme proporzionalmente dovute per la maggiore</u> permanenza in loculo rispetto alla durata della relativa concessione amministrativa.

# DISPONE

# che la presente ordinanza sia trasmessa:

- per opportuna conoscenza al Dirigente del servizio SISP ASLBa;
- per quanto disposto con il presente atto ordinatorio, al personale responsabile della gestione del Cimitero.

Copia della presente ordinanza sia pubblicata nel testo integrale ai cancelli del Cimitero ed all'albo pretorio *on line* per 30 giorni.

#### RENDE NOTO

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della stessa pubblicazione.

Il Sindaco Michele Sollecito

